

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 813 DEL 20/08/2009

OGGETTO: individuazione del referente aziendale per la privacy - adozione del regolamento per l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza.

L'anno duemilanove il giorno venti del mese di agosto in Olbia,
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor GIORGIO LENZOTTI

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F

Avvocato Roberto Di Gennaro

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottor Bruno Contu

VISTA

l'allegata proposta di deliberazione di cui si condivide il contenuto;

DATO ATTO

che con deliberazione n. 1 del 02.01.2009 è stato nominato Direttore Amministrativo F.F. l'Avv. Roberto Di Gennaro, attuale Direttore dell'Area Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione;

Visti:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 24 marzo 1997, n. 10;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
il D.Lgs. n. 196/2003;
l'Atto Aziendale;
per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di nominare come Referente Aziendale per l'applicazione della normativa sulla privacy il Dott. Gianluca Panu;
- di adottare il regolamento per l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza, ai fini di sicurezza e di tutela del patrimonio (All.1);
- di trasmettere il regolamento alle rappresentanze sindacali aziendali per eventuali osservazioni, dando atto che in seguito si procederà alla sua approvazione.

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Bruno Contu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

(Avv. Roberto Di Gennaro)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giorgio Lenzotti)



RDG



G.P. del 20.08.2009



da compilarsi a cura del Servizio / Struttura proponente/estensore

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 24/08/2008, e che:

... è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 24/08/2008.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



Progress. Proposta

n. /2009

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

Oggetto: Proposta di Deliberazione relativa all'individuazione di un Referente Aziendale per la privacy - adozione di un regolamento per l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza ai fini di sicurezza e tutela del patrimonio.

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO dell' Area
Dott. Gianluca Panu**

SU conforme direttiva della Direzione Aziendale;

VISTA la normativa in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo n. 196/2003);

CONSIDERATO: 1) opportuno individuare, nell'ambito dell'Area Affari Generali, Legali e Comunicazione, un referente aziendale per la privacy;

2) che, poichè l'Azienda per lo svolgimento della propria attività istituzionale ha necessità di effettuare la ripresa e la registrazione di immagini a fini della sicurezza e della tutela del patrimonio, è necessario adottare norme e procedure interne di dettaglio, volte a definire modalità, compiti e responsabilità per il controllo, ed a tal fine è stato predisposto il regolamento allegato alla presente proposta;

PROPONE DI DELIBERARE:

1) di adottare il regolamento per l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza, ai fini di sicurezza e tutela del patrimonio allegato alla presente proposta;

2) di trasmettere il regolamento alle rappresentanze sindacali aziendali per eventuali osservazioni, dando atto che in seguito si procederà alla sua approvazione;

3) di individuare come Referente Aziendale per l'applicazione della normativa sulla privacy il Dott. Gianluca Panu.

**L'Istruttore dell'Area
Dott. Gianluca Panu**



**VISTA LA PROPOSTA SI CONDIVIDE
Il Direttore d'Area**



INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS.VO N. 196/2003

AREA VIDEO CONTROLLATA

Si comunica alla gentile utenza che l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia utilizza telecamere ai fini della sicurezza e della tutela del patrimonio, controllando gli accessi.

Le immagini registrate sono cancellate dopo 24 ore.

Le immagini sono consultabili solo dal personale autorizzato e dall'Autorità Giudiziaria e di Polizia.

Chi entra nei locali della Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia accetta di essere ripreso e può esercitare il diritto di accesso, di cui agli articoli 7 e seguenti del Decreto Legislativo n. 196/2003, rivolgendosi al Referente Aziendale per l'applicazione della normativa sulla privacy, Dott. Gianluca Panu, presso l'Area Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione sita in Via Caduti sul Lavoro n. 35, Olbia tel. 0789-552382 e-mail aa-gg@aslolbia.it.

Gli incaricati del trattamento sono individuati con lettera a firma del Responsabile.

Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

Responsabile del trattamento è il R.T.I. costituito dalle seguenti imprese:

- 1) Istituto di Vigilanza Vigilpol (Capogruppo);
- 2) Istituto di Vigilanza Executive;
- 3) Vigilanza Sardegna;
- 4) Mondialpol Sardegna;
- 5) Soc. Coop. Vigilanza La Nuorese.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA AI FINI DI SICUREZZA E TUTELA DEL PATRIMONIO

PREMESSA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia adotta il presente Regolamento in materia d'utilizzo d'impianti di video sorveglianza che permettono la ripresa e la registrazione d'immagini a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio e, per tali fini, di controllo degli accessi.

La normativa di riferimento nella materia concernente il presente Regolamento è la seguente:

1. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali";
2. Delibera del Direttore Generale n. 290 del 31.03.2009 avente all'oggetto: Documento Programmatico sulla sicurezza per la protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003: approvazione aggiornamento.

Il fine del presente Regolamento è di disciplinare il trattamento dei dati personali acquisiti tramite riprese effettuate mediante l'utilizzo d'impianti di video sorveglianza, in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, dando attuazione al principio di liceità, al principio di necessità, al principio di proporzionalità e a quello di finalità, che informano la vigente normativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 1

(Composizione degli impianti)

Gli impianti di video sorveglianza in uso presso l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia sono i seguenti:

- 1) Olbia, ospedale Giovanni Paolo II: sono installate diverse telecamere poste all'esterno degli edifici esistenti per il controllo degli accessi e delle aree perimetrali; il monitoraggio è centralizzato; i monitor sono attualmente collocati all'interno di un locale tecnico appositamente creato nell'area del Pronto soccorso e accessibile solo da parte del personale autorizzato (vigilanza); è presente un apparato di registrazione delle immagini. Sono state installate, quando il P.O. era ancora inattivo, diverse telecamere poste all'interno dell'edificio e situate nei corridoi del livello 0, nei corridoi di collegamento tra i diversi padiglioni e in tutte le sale di attesa al fine di reprimere eventuali atti di danneggiamento, vandalismo, furto ecc.; dette telecamere sono ora disattivate e non possono essere più utilizzate.
- 2) Olbia, ospedale San Giovanni di Dio e locali di Via Canova: sono installate diverse telecamere poste all'esterno degli edifici esistenti per il controllo degli accessi e delle aree perimetrali; il monitoraggio è centralizzato; i monitor sono attualmente collocati all'interno di un locale tecnico appositamente creato nell'ingresso principale dell'edificio e accessibile solo da parte dal personale autorizzato (vigilanza); è presente un apparato di registrazione delle immagini.
- 3) Tempio Pausania, ospedale Paolo Dettori: sono installate diverse telecamere poste all'esterno degli edifici esistenti per il controllo degli accessi e delle aree perimetrali,

incluso l'edificio denominato ex INAM; il monitoraggio è centralizzato; i monitor sono attualmente collocati all'interno di un locale tecnico appositamente creato nell'ingresso principale dell'edificio e accessibile solo da parte dal personale autorizzato (vigilanza); è presente un apparato di registrazione delle immagini.

Art. 2 (Modalità di gestione)

Gli impianti di video sorveglianza di cui all'art. 1 sono gestiti, sia in termini manutentivi sia in termini funzionali, dal R.T.I. costituito dalle seguenti imprese:

- 1) Istituto di Vigilanza Vigilpol (Capogruppo);
- 2) Istituto di Vigilanza Executive;
- 3) Vigilanza Sardegna;
- 4) Mondialpol Sardegna;
- 5) Soc. Coop. Vigilanza La Nuorese.

Al Responsabile del R.T.I. sarà fornita copia del presente regolamento al quale deve scrupolosamente attenersi.

I soggetti Incaricati del trattamento dei dati saranno nominati dal Responsabile con lettera nominativa e l'insieme dei nomi sarà trascritto su un apposito elenco, datato e firmato dal Responsabile, tenuto presso l'Area Affari Generali, Legali e Comunicazione, Ufficio del Referente Aziendale per l'applicazione della Privacy. Gli Incaricati saranno individuati tra soggetti dipendenti del RTI che cura il funzionamento e la manutenzione dell'impianto di video sorveglianza. Il Responsabile, unitamente all'atto di nomina, consegnerà agli Incaricati un apposito mansionario contenente le istruzioni alle quali gli stessi dovranno scrupolosamente attenersi, specificando l'obbligo esplicito di riservatezza e l'obbligo di diligente custodia delle immagini.

Art. 3 (Trattamento dei dati)

Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi così come indicati in premessa. E' fatto divieto di utilizzare i dati per fini diversi da quelli di sicurezza e di tutela del patrimonio e, per tali fini, di controllo degli accessi. Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di esercitare un controllo a distanza dei lavoratori nel rispetto delle garanzie previste al riguardo dallo Statuto dei Lavoratori. (art. 4 Legge n. 300/1970).

Occorre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, evitando – quando non indispensabile – immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Il trattamento dei dati ricavati dai sistemi di video sorveglianza spetta esclusivamente al Responsabile, ai soggetti da questi nominati Incaricati, al Referente Aziendale designato per la privacy e all'Autorità Giudiziaria e di Polizia.

L'accesso a tali dati è vietato a tutte le altre persone.

Il Responsabile dovrà prevedere diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione.

Art. 4 (Informativa ai visitatori)

Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare che avvertano della presenza degli impianti di video sorveglianza. A tale proposito è predisposto un modello di Informativa, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.vo n. 196/2003, in cui siano precisate le finalità e le modalità del trattamento, il titolare, il responsabile, gli incaricati, la durata della conservazione e i diritti dell'interessato, da esercitare ai sensi dell'art. 7 e seguenti del citato Decreto Legislativo. Copia di tale modello contenente l'Informativa sarà affisso nei luoghi prossimi alle telecamere in modo da risultare ben visibile, e comunque si trova in calce al presente atto.

Art. 5 (Diritti dei soggetti interessati)

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.vo n. 196/03, deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti enunciati dal Codice, con particolare riguardo a quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere la interruzione di un trattamento illecito.

Art. 6 (Periodo di conservazione delle immagini)

Le immagini riprese dalle telecamere saranno conservate per un periodo di 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o del Referente Aziendale designato per la applicazione della privacy (sempre e solo per l'identificazione di responsabili di illeciti); la cancellazione, decorso il tempo stabilito e senza interventi correttivi dei soggetti autorizzati, avviene sempre in modo automatico. dopo di ché gli Incaricati provvederanno alla loro cancellazione sotto la supervisione del Responsabile.

Art. 7 (Misure di sicurezza)

Il trattamento dei dati personali effettuato tramite l'uso di un sistema di video sorveglianza, come quello in uso presso questa Azienda, va equiparato al Trattamento con strumenti elettronici. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta . Le misure di sicurezza sono quelle indicate nell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e nell'Allegato B – Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza che si considerano parti integranti del presente Regolamento. Sarà compito del Responsabile e degli incaricati adottare le misure di sicurezza sancite dal Legislatore, e comunicare tutti gli accorgimenti che si renderanno necessari per evitare il rischio che i dati possano finire nelle disponibilità di persone estranee ai soggetti autorizzati a conoscerle. Della adozione di tali misure di sicurezza sarà data menzione nel Documento Programmatico per la Sicurezza. Sarà cura del Responsabile in accordo con il Referente Aziendale per l'applicazione della privacy, predisporre iniziative periodiche di formazione degli incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, in merito al trattamento dei dati personali.

Art. 8

(Coordinamento degli adempimenti)

Il coordinamento degli adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del presente Regolamento è demandato al Referente Aziendale designato per la applicazione della privacy e al Responsabile di cui all'art. 2. Entrambe le professionalità avranno l'obbligo di relazionare al Titolare in merito alla corretta e puntuale attuazione del Regolamento.